

TI_GERICHTE 31.2019.23 vom 13. Dezember 2019

TI Tribunale d'appello, 2019-12-13, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_31.2019.23

FR: TI_GERICHTE 31.2019.23 du 13 décembre 2019

IT: TI_GERICHTE 31.2019.23 del 13 dicembre 2019

Erwägungen

E. 4

ottobre 2002 consid. 4); i contributi dovuti all'assicurazione cantonale degli assegni familiari, le spese di amministrazione; gli interessi moratori (art. 41bis OAVS), le spese esecutive (cfr. la giurisprudenza citata in RDAT II 1995 pp. 369s e in RDAT II 2002 pp. 519s; STFA H 113/00 del 24 ottobre 2002 consid. 6). Non sono invece computabili le multe inflitte dalla Cassa (STFA H 142/03 del 19 agosto 2003, H 194/96 del 4 novembre 1996). Secondo costante giurisprudenza, spetta all'amministrazione documentare la propria pretesa, mediante estratti, salari, fatture ecc. (RDAT II 1995 p. 396). Tuttavia va ricordato che, in applicazione del principio dell'obbligo di collaborazione delle parti, in caso di contestazione incombe alla controparte portare le prove che l'importo del danno richiesto dalla cassa di compensazione non è corretto (RCC 1991 p. 133 consid. II/1b). Nel caso in esame, il danno subito dalla Cassa è costituito dal saldo contributivo AVS/AI/IPG/AD e AF rimasto impagato dalla FA 1, relativamente all'anno 2015 e ai primi tre mesi del 2016, oneri che sono stati calcolati sulla base delle relative distinte salariali (cfr. specchietti riassuntivi del debito contributivo, doc. 1/A e B; 3 A/B/C, 4 e 5) per complessivi fr. 23'941.60 (spese amministrative, esecutive e interessi di mora inclusi, non ancora dedotto il rimborso della tassa sul CO2), tenendo conto dei versamenti effettuati, così come risulta dai conteggi, dalle procedure esecutive avviate nei confronti della società e dalla risposta di causa della Cassa (doc. III). In occasione dell'udienza tenutasi il 23 giugno 2020 la Cassa ha precisato che dopo l'accredito di restituzione della tassa del CO2 il danno è da fissare in fr. 22'802.20 (doc. IX). Va qui rilevato che l'ammontare degli oneri sociali dovuti dalla società è da ritenere adeguatamente comprovato dalla documentazione prodotta, ricordato anche come conformemente alla legge (art. 41bis OAVS) e alla succitata giurisprudenza, le spese di amministrazione, gli interessi moratori e le spese di diffida e esecutive costituiscono elementi del danno risarcibile unitamente ai contributi paritetici rimasti scoperti (art. 41bis OAVS; cfr. la giurisprudenza citata in RDAT II 1995 pp. 369s. e in RDAT II 2002 pp. 519s.; STFA H 113/00 del 24 ottobre 2002 consid. 6). Del resto va ribadito che se spetta all'amministrazione documentare la pretesa, mediante estratti, salari, fatture ecc. (RDAT II 1995 p. 396) - come ha in concreto fatto la Cassa -, per la giurisprudenza, in applicazione del principio dell'obbligo di collaborazione delle parti, in caso di contestazione incombe alla controparte portare le prove che l'importo del danno richiesto dalla cassa di compensazione non è corretto (RCC 1991 p. 133 consid. II/1b). La ricorrente non ha prodotto alcuna prova rilevante in tal senso né peraltro ha fornito valide e motivate contestazioni dell'importo preteso dalla Cassa, limitandosi in sostanza a far valere che la dichiarazione dei salari 2016 non sarebbe stata da lei firmata e che non vi sarebbe la prova dell'effettivo versamento dei salari 2015. Per contro, innanzitutto la Cassa ha prodotto agli atti un conteggio dettagliato specificante gli importi richiesti, ritenuto come le singole fatture rimaste impagate, malgrado i solleciti, non sembrano essere mai state oggetto di

alcuna contestazione da parte della ricorrente o della società di cui era gerente (doc. 1/A e B; doc. 5, 6). Sono pure state prodotte le distinte dei salari 2015 e 2016 (doc. 3A/B/C). Tutto ben considerato quindi, ritenuto come la documentazione prodotta dalla Cassa risulti oltremodo esaustiva, da un lato, e che la ricorrente non abbia formulato precise censure sugli importi chiesti in pagamento, dall'altro, la cifra chiesta in pagamento dalla Cassa deve ritenersi corretta. Nemmeno risulta peraltro dagli atti che mai, prima delle procedure di incasso forzato e della presente causa, la ricorrente quale gerente della società debitrice dei contributi sociali abbia mai contestato i conteggi che regolarmente, sulla base dei salari notificati dalla società, venivano inviati e che peraltro sono stati parzialmente pagati. Ciò premesso, le, peraltro generiche, censure ricorsuali in merito ai salari posti alla base dei conteggi risultano innanzitutto di gran lunga tardive. Inoltre, laddove la ricorrente sembra ritenere eccessivi i salari computati dalla Cassa, nulla tuttavia di concreto adduce, e tantomeno comprova, circa i presunti effettivi salari versati dalla società. Riassumendo, la definizione del danno scoperto in relazione agli anni 2015 e 2016 (quest'ultimo sino al mese di marzo), così come dettagliatamente esposta sugli estratti conto prodotti dalla Cassa, considerando pure le spese amministrative, le spese di diffida e esecutive, gli interessi di mora, rimasti totalmente incontestati, considerati i pagamenti effettuati, che conclude per uno scoperto di fr. 23'941.60 (poi corretto in fr. 22'802.20 dopo deduzione della tassa sul CO2; cfr. doc. IX), appare ineccepibile (doc. 1A, 1B, 1C; cfr. anche i riepiloghi doc. 4, 5, 6; per quanto riguarda i costi cfr. anche l'art. art. 69 cpv. 1 LAVS). Ai conteggi della Cassa, dettagliati e che non lasciano spazio a censura alcuna, si deve aderire, a maggior ragione considerando come la ricorrente abbia formulato delle contestazioni del tutto generiche e sprovviste di motivazione. Nemmeno la documentazione prodotta dalla ricorrente in sede di udienza del 23 giugno 2020 permette di concludere diversamente (doc. IX/2-4). Inoltre, il credito posto in esecuzione dalla Cassa è stato formalmente riconosciuto negli attestati carenza beni resi il 6 settembre e 28 novembre 2017 e pure in sede di fallimento. In queste circostanze, tutto ben considerato, questo TCA ritiene che la Cassa ha comprovato a sufficienza il danno subito, che ammonta, per quanto riguarda la responsabilità dell'ex gerente, in fr. 22'802.20, pari ai contributi dovuti per l'anno 2015 e i primi tre mesi del 2016, comprensivo di spese amministrative, di intimazione e tassazioni d'ufficio, dedotti i versamenti effettuati e la tassa sul CO2 e inclusi gli interessi di mora. In merito alla censura per cui la ricorrente non avrebbe sottoscritto la dichiarazione dei salari del 2016, si osserva che per la giurisprudenza il fatto di non aver personalmente redatto la dichiarazione dei salari non costituisce un motivo che permetta di non ritenere attendibile la stessa e il relativo conteggio dei contributi. La compilazione e la vidimazione della dichiarazione dei salari è in ogni modo chiaramente un compito di cui era responsabile la ricorrente nella sua veste di organo formale della società (cfr. fra le altre STCA 31.2012.13 del 28 marzo 2013). In casu, la Cassa ha nondimeno prodotto le dichiarazioni dei salari per gli anni 2015 e 2016 sottoscritte dalla società (doc. 3 A-A1; cfr. anche doc. 7). Quanto alla prova dell'effettivo versamento dei salari, va detto innanzitutto che i calcoli effettuati dalla Cassa si basano, come esposto, sui salari regolarmente notificati dal datore di lavoro. In ogni modo, secondo l'art. 14 cpv. 1 LAVS, i contributi del reddito proveniente da un'attività lucrativa dipendente sono dedotti da ogni paga e devono essere versati periodicamente dal datore di lavoro insieme al suo contributo. Decisivo per l'insorgenza del debito contributivo e quindi per la questione di sapere quando i contributi devono essere prelevati dal salario determinante è il momento in cui il reddito da attività lavorativa si è realizzato (DTF 111 V 166 consid. 4a, 110 V 227 consid. 3a; STFA 1966 p. 205; RCC 1989 p. 317 consid. 3c, 1976 p. 88 consid.

2). I contributi paritetici devono essere riscossi, indipendentemente dal momento in cui il salario è pagato, su tutte le retribuzioni dovute per il periodo di attività lucrativa durante la quale il salariato era soggetto a obbligo di contribuzione (DTF 110 V 225). Ne consegue che, secondo la giurisprudenza, i contributi sociali sono dovuti dal momento in cui il lavoratore dipendente realizza il suo diritto al salario (RCC 1976, pag. 87). Quindi, ai fini dell'art. 52 LAVS non è importante che il salario sia stato o potesse effettivamente essere versato, bensì il fatto che il diritto a tale prestazione si sia realizzato (fra le tante: DTF 111 V 166 consid. 4a, 110 V 227 consid. 3a) ritenuto che i contributi sono dovuti anche se il lavoratore rinuncia a chiedere l'effettivo versamento del salario (STFA H 71/02 del 5 marzo 2003 consid. 3.4; cfr. STCA 31.2019.20 del 7 maggio 2020). Diverso è il caso in cui si tratta di una mera aspettativa salariale (STCA 30.2007.50 del 17 aprile 2008 consid. 2.2). In casu, la ricorrente non ha sostenuto che i dipendenti elencati nella lista dei salari non abbiano svolto attività lucrativa per conto della FA 1. D'altra parte, l'ipotesi, del tutto remota e comunque non comprovata, che la società non abbia versato i salari, rispettivamente che i dipendenti vi abbiano rinunciato, non è, secondo la ricordata giurisprudenza, rilevante. Determinante è che dalle circostanze suddette non si è trattato di mere aspettative salariali. Per la giurisprudenza i contributi alle assicurazioni sociali restano in effetti dovuti anche nell'ipotesi in cui il dipendente rinunci a chiedere l'effettivo versamento del salario (STFA H 71/02 del 5 marzo 2003). Non vi è pertanto motivo per non confermare i conteggi allestiti dalla Cassa relativi ai contributi dovuti nel periodo in esame. Va in proposito pure considerato che TERZ 1, gerente della società dal 20 luglio 2017, non ha sollevato alcuna contestazione nell'ambito della procedura risarcitoria ex art. 52 LAVS avviata direttamente nei suoi confronti e comprendente la totalità dei contributi non pagati dalla FA 1 negli anni dal 2015 al 2017 per fr. 80'126.65, la relativa decisione di risarcimento danni ex art. 52 LAVS essendo cresciuta incontestata in giudicato (cfr. doc. IX/1; cfr. al consid. 1.3).

2.4. Per definizione, il danno considerato dall'art. 52 LAVS è quello derivante da un atto o da un'omissione in relazione ai compiti che la legge attribuisce al datore di lavoro, segnatamente in materia di versamento dei contributi (Pratique VSI 1994 p. 99, consid. 5a). Le prescrizioni cui fa riferimento l'art. 52 LAVS sono innanzitutto quelle contenute nella LAVS medesima e nelle sue disposizioni di esecuzione: in particolare le norme concernenti l'obbligo di pagare i contributi, il calcolo degli stessi dovuti sul reddito di un'attività salariata, il prelevamento dei contributi dei salariati, l'obbligo di allestire i relativi conteggi: sono queste le disposizioni in senso stretto (art. 14 cpv. 1 LAVS, artt. 34ss OAVS; RCC 1985 p. 607 consid. 5a). L'obbligo di conteggiare e versare i contributi da parte del datore di lavoro è un compito di diritto pubblico (Pratique VSI 1994 p. 108 consid. 7a con riferimenti) e il venire meno a questo compito costituisce una violazione di prescrizioni ai sensi dell'art. 52 LAVS e comporta il risarcimento integrale del danno (Pratique VSI 1993 p. 84 consid. 2a; DTF 111 V 173 consid. 2, 108 V 186 consid. 1a, 192 consid. 2a; RCC 1985 p. 646 consid. 3a, p. 650 consid. 2). Inoltre – anche se ciò non è esplicitamente menzionato nella legge – il datore di lavoro deve preoccuparsi dei contributi paritetici dei quali è tenuto ad assumere il prelevamento e la trasmissione alla Cassa con tutta la necessaria attenzione. Ne consegue che se è causa della propria insolvenza nei confronti della Cassa, lo stesso può essere reso responsabile ai sensi dell'art. 52 LAVS, anche se non ha violato una prescrizione specifica della LAVS (RCC 1985 p. 608 consid. 5b).

2.5. La cassa di compensazione che constata di aver subito un danno in seguito alla non osservanza delle prescrizioni (ad es. dell'art. 14 LAVS, relativo all'obbligo di dedurre da ogni paga i contributi e di versarli periodicamente alla cassa,

rispettivamente degli artt. 34 e ss. OAVS relativi ai modi di conteggio e di pagamento dei contributi) può presumere che il datore di lavoro ha violato le prescrizioni intenzionalmente o almeno per grave negligenza e quindi può procedere contro di lui. Incombe allora al datore di lavoro di far valere e provare validi motivi di giustificazione e di discolta, idonei cioè ad escludere una violazione intenzionale o per negligenza grave delle prescrizioni, rispettivamente idonei a giustificarla in base a circostanze speciali (DTF 108 V 187; SVR 1995 AHV Nr. 70 p. 213). È quindi possibile che, procrastinando il pagamento dei contributi, il datore di lavoro riesca a salvaguardare l'esistenza della ditta, ad esempio nell'ipotesi di difficoltà passeggera di liquidità. Affinché un simile comportamento non comporti l'applicazione dell'art. 52 LAVS, occorre che il datore di lavoro, nell'istante in cui decide, abbia seri e oggettivi motivi di ritenere che gli sarà possibile solvere i contributi entro un termine ragionevole (DTF 108 V 188; Pratique VSI 1996 p. 307; RCC 1992 p. 261 consid. 4b, 1985 p. 604 consid. 3a). L'obbligo del datore di lavoro e dei suoi organi responsabili di risarcire il danno alla Cassa sarà negato, e di conseguenza decadrà, se questi reca e prova motivi di giustificazione, rispettivamente di discolta (DTF 108 V 187 consid. 1b; Frésard, cit., in RSA 1987 p. 7).

2.6. L'art. 35 cpv. 2 OAVS stabilisce che i datori di lavoro devono comunicare alla cassa di compensazione i mutamenti importanti riguardanti la somma dei salari durante l'anno corrente. Secondo la cifra 2048 delle Direttive sulla riscossione dei contributi nell'AVS/AI e nelle IPG (DRC valide dal 1° gennaio 2008 stato 1° gennaio 2019,) "è ritenuto mutamento importante una differenza della somma dei salari annua di almeno il 10 per cento rispetto all'originaria somma dei salari presumibile. Le differenze inferiori a 20 000 franchi non devono essere comunicate dai datori di lavoro." . Secondo la giurisprudenza federale l'obbligo di comunicare alla cassa di compensazione i mutamenti importanti riguardanti la somma dei salari durante l'anno corrente ex art. 35 cpv. 2 OAVS vale indipendentemente dalla conoscenza o meno della cassa di compensazione di una notevole discrepanza tra gli acconti versati e quelli effettivamente dovuti rispettivamente tra l'annunciata presumibile massa salariale e quella effettiva. In questo senso agisce in modo non conforme alla legge e colpevolmente ai sensi dell'art. 52 cpv. 1 LAVS il datore di lavoro che, in violazione di quanto disposto dall'art. 35 cpv. 2 OAVS e avuto riguardo alla possibile evoluzione economica, versa acconti troppo bassi senza assicurarsi (ad esempio attraverso la costituzione di riserve) che sufficienti mezzi per tacitare in tempi utili il rispettivo conteggio finale siano presenti. Nella STF 9C_247/2016 del 10 agosto 2016 il TF ha sviluppato la seguente considerazione: "(...) Im Rahmen der auf diesen Zeitpunkt in Kraft getretenen Verordnungsänderung vom 1. März 2000 (AS 2000 1441 ff.) wurde neu das System der Akontobeiträge als das ordentliche Beitragsbezugsverfahren eingeführt. Zudem wurde im geänderten Art. 35 Abs. 2 AHVV die Meldepflicht des Arbeitgebers bei wesentlichen Änderungen der Lohnsumme während des laufenden Jahres positivrechtlich verankert. Gemäss Rz. 2048 der Wegleitung über den Bezug der Beiträge in der AHV, IV und EO (WBB) gilt eine Abweichung der jährlichen Lohnsumme um mindestens 10 Prozent von der ursprünglichen voraussichtlichen Lohnsumme als wesentlich im Sinne dieser Bestimmung. Die Meldepflicht nach Art. 35 Abs. 2 AHVV gilt grundsätzlich ungeachtet einer allfälligen Kenntnis der Ausgleichskasse von einer wesentlichen Diskrepanz zwischen den geleisteten Akontobeiträgen und den tatsächlich geschuldeten Beiträgen bzw. zwischen der ursprünglich gemeldeten voraussichtlichen und der effektiven Lohnsumme (in diesem Sinne schon Urteil des Eidg. Versicherungsgerichts H 204/01 vom 12. Juli 2002 E. 7a). Wie das Bundesgericht in dem von der Vorinstanz erwähnten Urteil 9C_355/2010 vom 17. August 2010 E. 5.2.1 erkannt

hat, verhält sich mithin ein Arbeitgeber widerrechtlich und schuldhaft im Sinne von Art. 52 Abs. 1 AHVG, der in Verletzung der Meldepflicht nach Art. 35 Abs. 2 AHVV zu tiefe Akontobeiträge leistet ohne sicherzustellen, etwa durch Bildung von Rückstellungen, dass unter Berücksichtigung der zu erwartenden wirtschaftlichen Entwicklung genügend Mittel für die Begleichung der entsprechend höheren Schlussabrechnung innert nützlicher Frist zur Verfügung stehen (vgl. auch Urteil 9C_369/2012 vom 2. November 2012 E. 7.3.3.2). (...)” (STF 9C_247/2016 del 10 agosto 2016, consid. 5.1.1).

2.7. Ai sensi della giurisprudenza del TFA si deve ammettere una negligenza grave del datore di lavoro quando questi abbia trascurato di fare quanto doveva apparire importante a qualsiasi persona ragionevolmente posta nella stessa situazione. La misura della diligenza richiesta viene apprezzata secondo il dovere di diligenza che si può e si deve generalmente esigere, in materia di gestione, da un datore di lavoro della stessa categoria di quella a cui appartiene l’interessato (RCC 1988 p. 634 consid. 5a; DTF 112 V 159 consid. 4 con riferimenti; Knus, Die Schadenersatzpflicht des Arbeitgebers in der AHV, 1989, p. 53). I fatti di cui si è resa colpevole una ditta non sono necessariamente imputabili a tutti gli organi della stessa. Si deve infatti esaminare se e in quale misura questi fatti possano essere addebitati ad un organo determinato, tenuto conto della situazione di diritto e di fatto di quest’ultimo nella ditta medesima. Il tema di sapere se un organo ha agito in modo colposo dipende dalle responsabilità e dalle competenze che gli sono state attribuite dalla ditta (DTF 108 V 202 consid. 3a; RCC 1985 p. 647 consid. 3b; Knus, cit., p. 52; Dieterle/Kieser, Das Schadenersatzprozess nach Art. 52 AHVG, in Der Schweizer Treuhänder, 1995, p. 658). Nel caso di una società anonima si debbono porre esigenze molto severe per quanto concerne l’attenzione da prestare alle prescrizioni AVS (DTF 108 V 203 con riferimenti). La giurisprudenza ritiene che, di regola, la mancata deduzione e relativo trasferimento alla Cassa dei contributi configura una grave negligenza. (DTF 108 V 186ss. consid. 1b). La diligenza richiesta risulta accresciuta quando si tratta di un amministratore unico; egli deve dare prova di tutta la diligenza necessaria alla corretta gestione degli affari sociali non essendo sufficiente l’ossequio della diligentia quam in suis (DTF 112 V 3 consid. 2b; cfr. anche DTF 122 III 198 consid. 3a). Egli deve conservare un assoluto controllo sugli affari importanti della ditta, essendo segnatamente suo preciso dovere vigilare affinché i contributi vengano regolarmente versati (sull’esame circa la sussistenza di speciali circostanze che legittimavano il datore di lavoro a non versare i contributi o potevano scusarlo dal provvedervi cfr. al consid. 2.9.; cfr. DTF 121 V 244 consid. 4b) 2.8. Nella fattispecie concreta, la ricorrente ha assunto la carica di gerente (con diritto di firma individuale) della FA 1 dal 27 gennaio 2012 sino alle dimissioni del 13 aprile 2016 (estratto RC informatizzato agli atti). L’insorgente nega una sua responsabilità asserendo di aver accettato la carica di socia gerente unicamente quale prestanome su richiesta del suo ex compagno _____, il quale si sarebbe occupato della gestione e dell’amministrazione della società agendo quale amministratore di fatto e si sarebbe peraltro dichiarato disposto nei suoi confronti ad assumersi la responsabilità del mancato pagamento dei contributi. In fase di opposizione alla decisione risarcitoria aveva pure rilevato come lei, di professione estetista, nemmeno sarebbe stata a quell’epoca in grado di gestire a livello amministrativo una società di quel genere. Ora, quanto asserito, peraltro senza addurre qualsivoglia prova, non è sufficiente per liberarla da una responsabilità ex art. 52 LAVS. In effetti la ricorrente, accettando il mandato di gerente di una Sagl, ha assunto tutti gli oneri che da tale funzione derivano. Come detto (cfr. supra consid. 2.1), conformemente alla giurisprudenza federale i soci gerenti e i gerenti di una Sagl rispondono dei danni causati dal non pagamento dei contributi sociali come gli organi

di una società anonima. Pertanto nell'ambito della responsabilità ex art. 52 LAVS, il socio gerente e il gerente di una Sagl devono essere parificati ad un amministratore di una società anonima (DTF 126 V 238 = Pratique VSI 2000, pagg. 226-229; cfr. anche Pratique VSI 2002 pagg. 177seg; STFA H 20/01 del 21 giugno 2001). Il suo comportamento nell'ambito della gestione va quindi valutato secondo gli stessi criteri applicati agli amministratori di questa società (STF 9C_788/ 2007 del 29 ottobre 2008; STFA H 95/04 dell'8 marzo 2005, STFA H 337/01 del 23 gennaio 2003; STCA 31. 2011.6 dell'11 ottobre 2011 con riferimenti). A tal riguardo ai sensi dell'art. 716a cpv. 1 cifra 5 CO ad ogni amministratore (e di conseguenza anche al gerente/socio gerente di una Sagl) spetta l'alta vigilanza sulle persone incaricate della gestione, in particolare per quanto concerne l'osservanza della legge, dello statuto, dei regolamenti e delle istruzioni. L'amministratore (e nel caso della Sagl il gerente) deve, di principio, informarsi periodicamente dell'andamento dell'azienda ed in particolare sugli affari principali, richiedendo rapporti dettagliati, studiandoli attentamente, cercando di chiarire errori ed agendo per correggere irregolarità. Se, dalle informazioni raccolte, sorge il sospetto di una gestione scorretta o negligente da parte di chi ha ottenuto la delega gestionale, l'organo deve intervenire affinché le prescrizioni siano rispettate (STFA H 282/01 del 27 febbraio 2002 e del 25 luglio 1991 nella causa V.E.; DTF 114 V 219 = RCC 1989 pag. 116; cfr. anche STFA 29 agosto 1997 nella causa M.). Segnatamente è suo preciso dovere vigilare affinché i contributi vengano regolarmente versati, peraltro già prelevati dai salari dei dipendenti in conformità all'art. 51 LAVS (STFA H 171/02 del 2 dicembre 2003, STFA H 310/02 dell'11 novembre 2003, STFA H 33/03 dell'8 ottobre 2003 e STFA H 208/00 + H 209/00 del 28 aprile 2003; DTF 108 V 202; Frésard, cit., RSA 1991, pag. 165). In caso contrario si finirebbe per legittimare la figura "dell'uomo di paglia" (STFA 365/01 del 15 aprile 2002 consid. 5, H 234/00 del 27 aprile 2001 consid. 5d). In tale contesto, nella sentenza inedita dell'8 novembre 1999 (H 160/99), il TFA ha rilevato in particolare che "scopo della norma (art. 716a cpv. 1 CO, ndr) è di evidenziare che il mandato quale consigliere d'amministrazione non può essere inteso unicamente quale sinecura, ossia quale incombenza scarsamente impegnativa e di poca responsabilità." . Secondo la nostra Massima istanza, i membri del CdA (e analogamente i gerenti) devono rassegnare le proprie dimissioni se, nonostante le sollecitazioni, i contributi paritetici rimangono impagati (STFA H 38/01 del 17 gennaio 2002, 21 dicembre 1993 nella causa M.T.S. e 15 dicembre 1993 nella causa N., tutte citate nella STCA del 18 novembre 2009 [31.2009.1, consid. 2.8, pag. 14] confermata dal TF con la STF 9C_29/2010 del 28 ottobre 2010). Per giurisprudenza un amministratore diligente non può estraniarsi dai problemi della società evidenziando che altri si occupavano della gestione della stessa (RCC 1989 pag. 114 seg.; STFA 17 ottobre 1996 nella causa M.G.; STCA 31.1997.13-14 del 30 settembre 1998). Addirittura è da ritenere una negligenza grave anche la passività di amministratori di fatto esclusi dalla gestione della società, i quali sono tenuti ad un costante controllo della gestione. In tale contesto, anche il fatto che un amministratore non abbia competenza alcuna per quanto riguarda i pagamenti (STFA H 210/99 del 5 ottobre 2000; cfr. anche STCA 28 gennaio 2004 nella causa A.F., inc. 31.2003.18, consid. 2.10.2 e ivi riferimenti) o che non benefici di alcun diritto di firma (STFA 17 ottobre 1996 nella causa M.G.), non costituiscono in sé motivi liberatori o di discolpa. Nella STFA H 13/03 del 21 maggio 2003 l'Alta Corte ha ribadito che un amministratore non può liberarsi dalla propria responsabilità limitandosi a sostenere che non avrebbe mai partecipato alla gestione dell'impresa, che la sua partecipazione alla costituzione non era che di natura fiduciaria e che non avrebbe percepito alcuna remunerazione e rivestito un ruolo subalterno, un tale

agire configurando già di per sé una grave negligenza. Del resto il fatto che altre persone abbiano esercitato il potere effettivo nell'ambito della società quali organi di fatto non scarica l'amministratore formale dalle sue responsabilità (STFA H 195/92 del 30 marzo 1993 e STCA 31.94.4 del 7 agosto 1996, consid. 2.9). La passività a dispetto della conoscenza (eventuale) di mancati pagamenti di contributi deve essere considerata un'inosservanza per negligenza grave delle prescrizioni (RCC 1989 pag. 115). In concreto, ritenuta la posizione di organo formale della società e considerando anche che ella non ha minimamente provato di essere stata impossibilitata ad eseguire puntualmente i suoi compiti, l'insorgente non può liberarsi dalla propria responsabilità semplicemente adducendo, genericamente, di essersi limitata al ruolo di prestanome, mentre che la gestione della società sarebbe stata affidata unicamente al suo ex compagno _____.

Accettando il mandato di socia gerente l'insorgente ha assunto tutti gli oneri che da tale funzione derivano (STF 9C_788/2007 del 29 ottobre 2008; STFA H 171/02 del 2 dicembre 2003, H 5/02 del 31 gennaio 2003). Come accennato, ad ogni amministratore (e di conseguenza anche al gerente di una Sagl) spetta l'alta vigilanza sulle persone incaricate della gestione, in particolare per quanto concerne l'osservanza della legge, dello statuto, dei regolamenti e delle istruzioni. Non senza ricordare che in caso di aziende di modeste dimensioni, come quella di cui in concreto si tratta, la prassi in materia prescrive agli organi degli obblighi di diligenza e di controllo accresciuti (STF 9C_788/2007 del 29 ottobre 2008 e STFA H 171/02 del 2 dicembre 2003 e H 5/02 del 31 gennaio 2003), è bene sottolineare che un amministratore rispettivamente un gerente diligente non può estraniarsi dai problemi della società evidenziando che altri si occupavano della gestione (RCC 1989 pp. 114s; STFA 17 ottobre 1996 nella causa M.G.; STCA 31.1997.13-14 del 30 settembre 1998).

Addirittura è da ritenere una negligenza grave anche la passività di amministratori esclusi dalla gestione della società, i quali sono tenuti ad un costante controllo della gestione. In tale contesto, anche il fatto che un amministratore non abbia competenza alcuna per quanto riguarda i pagamenti (STFA H 210/99 del 5 ottobre 2000; cfr. anche STCA 31.2003.18 del 28 gennaio 2004, consid. 2.10.2 e ivi riferimenti) o che non benefici di alcun diritto di firma (STFA 17 ottobre 1996 nella causa M.G.) non costituiscono in sé motivi liberatori. Nella STFA H 13/03 del 21 maggio 2003 l'Alta Corte ha ribadito che un amministratore non può liberarsi dalla propria responsabilità sostenendo che non avrebbe mai partecipato alla gestione dell'impresa, che la sua partecipazione alla costituzione non era che di natura fiduciaria e che non avrebbe percepito alcuna remunerazione e rivestito un ruolo subalterno, un tale agire configurando già di per sé una grave negligenza. RI 1 dunque, vista la carica assunta in seno alla FA 1, non poteva limitarsi ad un ruolo passivo, tralasciando invece, come da lei stessa dichiarato, le questioni amministrative e finanziarie, a maggior ragione se si considera che, vista la carica assunta, la prassi in materia prescrive agli organi degli obblighi di diligenza e di controllo accresciuti (STF 10/07 del 7 marzo 2018 consid. 6.3; cfr. anche STCA 31.2019.1 del 15 luglio 2019). Ricordiamo che per l'incasso dei contributi la società ha dovuto essere regolarmente diffidata e precettata sin dal novembre 2012. La ricorrente, che è rimasta gerente della società dalla sua costituzione fino alle sue dimissioni del 13 aprile 2016, doveva quindi essere al corrente di questa situazione e avrebbe quindi dovuto intervenire attivamente al fine di risolvere la situazione. Ritenuta questa situazione, che denota una difficoltà della società a far fronte al proprio obbligo contributivo nota da tempo, ella doveva attivarsi al fine di ottenere una chiara informazione sull'andamento della stessa e quindi prendere in mano la situazione. Ove inoltre le sue sollecitazioni a liquidare in particolare il pagamento dei contributi (già oggetto di diverse procedure esecutive) non

avessero sortito alcun effetto utile – sollecitazioni di cui peraltro in concreto non v'è nemmeno alcuna prova - ella avrebbe dovuto agire con ancora maggiore determinazione, uscendo dalla società per tempo ed avrebbe certamente evitato di trovarsi nella situazione di corresponsabile ex art. 52 LAVS (cfr. STFA del 23 agosto 2002 nella causa V. V. e M. C., H 405+406/00, consid. 4.2; STFA del 4 febbraio 2002 nella causa C., H 194/01, consid. 4c). Va poi ricordato che in caso di inadempimento degli obblighi con la dovuta diligenza che, secondo la giurisprudenza, va oltre la prudenza che è d'uso osservare nei propri affari (STFA del 29 maggio 1995 nella causa A. C. p. 6; DTF 99 II 179; STFA del 19 maggio 1995 nella causa M. D), il membro del Consiglio di amministrazione o l'amministratore unico (e quindi il gerente di una Sagl) sarà ritenuto responsabile del danno. In concreto, manifestamente la ricorrente ha omesso di compiere quanto doveva apparire importante a qualsiasi persona ragionevole nell'ambito delle incombenze riconducibili alla funzione di socia gerente di una Sagl (cfr. STFA del 20 marzo 2003 nella causa W., H 265/00, consid. 4.3; STFA dell'11 settembre 2002 nella causa C. C. e M. C., H 349/01, consid. 2.5; STFA del 4 febbraio 2002 nella causa C., H 194/01, consid. 4c). Con riferimento a quanto esposto al consid. 2.6, va pure osservato che, come osservato dalla Cassa in occasione dell'udienza del 23 giugno 2020, la FA 1, versando acconti troppo bassi senza assicurarsi sufficienti mezzi per tacitare il conteggio finale in tempi utili, ha agito in modo non conforme alla legge e colpevolmente ai sensi dell'art. 52 cpv. 1 LAVS, in violazione di quanto disposto dall'art. 35 cpv. 2 OAVS. Pagando per lungo tempo acconti manifestamente bassi (cfr. in merito la tabella riassuntiva al doc. 9), si è finanziata ponendo il rischio imprenditoriale sulle assicurazioni sociali, ciò che costituisce negligenza grave secondo la giurisprudenza, considerato come il pagamento degli oneri sociali deve avere la stessa priorità del pagamento dei salari (STF 9C-701/2018 del 27 novembre 2018 e 9C 436/2016 del 26 giugno 2017). Di tale negligenza grave deve rispondere la ricorrente, visti gli obblighi derivantile dalla funzione assunta quale gerente di una Sagl (cfr. consid. 1.1). Ne consegue che, tenuto conto del periodo di carica dal 27 gennaio 2012 sino alle dimissioni del 13 aprile 2016 e della giurisprudenza citata, la medesima deve assumersi le conseguenze del mancato pagamento dei contributi definitivi per gli anni 2015 e 2016 (quest'ultimo limitatamente ai 3/12). Comunque, nel solco della giurisprudenza, perlomeno già nel corso della seconda metà del 2012 o quantomeno dall'agosto 2015 con l'intimazione dei primi precetti esecutivi - vale e dire nel momento in cui ella doveva essere consapevole dei ritardi nei pagamenti delle fatture accumulati dalla società e dell'effettiva impossibilità di intervenire affinché i contributi paritetici venissero pagati con regolarità - avrebbe dovuto prendere in considerazione di rassegnare le proprie dimissioni da gerente e non attendere invece sino al mese di aprile 2016, quando la situazione era ormai gravemente compromessa. In effetti, secondo la giurisprudenza, quando un membro del consiglio d'amministrazione accerta di non essere in grado di svolgere le funzioni che gli incombono, nell'ipotesi in cui un organo societario non sia quindi in grado di sottrarsi all'influsso di terzi, e che ripetute richieste vengono sistematicamente disattese e, quindi, constatato che i contributi paritetici rimangono impagati, egli può (e deve) mettere immediatamente fine con atti propri alla situazione di rischio, rassegnando le dimissioni ed evitando di trovarsi nella situazione di corresponsabile ex art. 52 LAVS (STFA H 405/00 del 23 agosto 2002, H 10/07 del

E. 7

marzo 2008 consid. 6.6, con riferimento alla STFA H 258/03 del 14 aprile 2005 consid. 4.4; H/268/01 e H/269/01 del 5 giugno 2003). Le dimissioni della ricorrente (rassegnate con scritto del 13 aprile 2016) sono avvenute comunque tardivamente e meglio anni dopo le

prime diffide di pagamento (nel novembre 2012) e otto mesi dopo le relative susseguenti procedure esecutive avviate dalla Cassa e, quindi, dopo un considerevole periodo dal momento in cui ella aveva potuto (o quantomeno avrebbe potuto) constatare l'effettiva impossibilità di far fronte al pagamento dei contributi. In effetti i riepiloghi prodotti dalla Cassa sub doc. 5, 6 attestano una situazione tutt'altro che incoraggiante. Questo Tribunale deve pertanto concludere che l'insorgente avrebbe dovuto vigilare con particolare rigore sull'evoluzione del pagamento dei contributi. Ella non poteva, nella veste di gerente di una Sagl, accontentarsi di svolgere un ruolo passivo nella società, ma avrebbe dovuto verificare puntualmente e personalmente che i contributi paritetici venissero effettivamente versati alla Cassa, se del caso interpellando direttamente quest'ultima (cfr. STFA H 265/02 del 3 luglio 2003 e H 38/01 del 17 gennaio 2002). Ella ha quindi omesso di compiere quanto doveva apparire importante a qualsiasi persona ragionevole nell'ambito delle incombenze riconducibili alla funzione di amministratore di una Sagl (STFA H 310/02 dell'11 novembre 2003 e H 268/01 e H 269/01 del 5 giugno 2003), ritenuto che il dovere di diligenza e vigilanza andando oltre la prudenza che è d'uso osservare nei propri affari, i suoi obblighi essendo quindi da connotare con particolare rigore (DTF 112 V 3; STFA H 79/05 del 14 febbraio 2006). Non soccorre quindi all'insorgente l'asserita, quantomeno implicitamente, circostanza che fossero di fatto altre persone, segnatamente _____, ad occuparsi della gestione amministrativa dell'azienda e quindi anche delle questioni contributive, considerato come il fatto che altre persone abbiano esercitato il potere effettivo nell'ambito della società quali organi di fatto non scarica l'amministratore formale dalle sue responsabilità (STFA H 195/92 del 30 marzo 1993 e STCA 31.94.4 del 7 agosto 1996, consid. 2.9). Determinante è che le circostanze addotte dall'insorgente, come visto, non costituiscono motivi sufficienti per esonerarla dalla sua responsabilità e per escludere quindi l'esistenza di una negligenza grave. Sia peraltro ancora osservato che l'insorgente non ha nemmeno addotto e tantomeno provato di essere stata impedita nell'esercizio della sua carica di gerente, o di essere stata ingannata mediante raggiri di rilevanza penale e che a causa degli stessi non può esserle imputata una negligenza grave (in argomento cfr. la STFA H 152/05 del 7 febbraio 2006). Infine, occorre ribadire ancora che gli amministratori devono rassegnare tempestivamente le proprie dimissioni se, nonostante le sollecitazioni, i contributi paritetici rimangono impagati (STFA H 38/01 del 17 gennaio 2002, 21 dicembre 1993 nella causa M.T.S. e 15 dicembre 1993 nella causa N., tutte citate nella STCA del 18 novembre 2009 [31.2009.1, consid. 2.8, pag. 14] confermata dal TF con la STF 9C_29/2010 del 28 ottobre 2010). Nell'ipotesi in cui un organo societario non sia in grado di sottrarsi all'influsso di terzi, ne dovrà trarre la sola conclusione possibile ossia, come accennato, inoltrare immediatamente le sue dimissioni (STFA H/268/01 e H/269/01 del 5 giugno 2003). Quanto infine al fatto che, come addotto dalla ricorrente, il reale amministratore era anche il suo compagno e padre di sua figlia, tale allegazione risulta irrilevante. In effetti, la Cassa ha con pertinenza rilevato che "nonostante possa essere vero che generalmente all'interno di una "parentela stretta" come nel caso di specie, viga un rapporto di fiducia privilegiato, è altrettanto vero che se si volessero relativizzare gli obblighi di vigilanza all'interno di una "SA familiare", si finirebbe per legittimare la figura dell'"uomo di paglia" (STCA 7 aprile 2004 inc. n. 31 .2003.20-21-22; STCA 16 aprile 2003 inc. n. 31 .2002.21)". Inoltre, nemmeno la circostanza che all'interno della società fossero state definite delle competenze non è rilevante per la responsabilità ex art. 52 LAVS (STFA H 13/03 del 21 maggio 2003 e STCA 16 dicembre 2009, inc. 31.2008.15), un amministratore diligente non potendosi estraniare dai problemi della società evidenziando che altri si occupavano della

gestione (STCA del 27 aprile 2017, inc. n. 31.2016.16, consid. 2.8. e riferimenti).
Addirittura è da ritenere una negligenza grave anche la passività di amministratori, di fatto esclusi dalla gestione della società, i quali sono tenuti ad un costante controllo della gestione. Né infine la circostanza, addotta in fase di opposizione, che la ricorrente fosse di professione estetista e quindi sprovvista delle competenze necessarie alle questioni amministrative di una società, permette di sgravarla dalla sua responsabilità quale gerente della società. Infatti la Cassa ha giustamente sottolineato che “ in tale contesto, anche il fatto che un amministratore non abbia competenza alcuna per quanto riguarda i pagamenti non costituisce motivo liberatorio o di discolta (STFA 5 ottobre 2000, H 210/99 e STCA 28 gennaio 2004, inc. 31 .2003.18) ”. Anzi, il fatto di aver assunto l'incarico di socia gerente allorquando non sarebbe stata in grado di occuparsi della gestione amministrativa di una società, “ è segno di ulteriore grave negligenza” (STCA del 18 settembre 2017 inc. 31.2017.4, consid. 2.8). Il mancato uso del potere decisionale che il mandato conferiva non scagiona quindi la ricorrente dalla propria responsabilità ex art. 52 LAVS, considerato che la violazione delle norme legali è possibile anche per omissione. Il suo comportamento è quindi in relazione di causalità naturale ed adeguata con il danno subito dalla Cassa (STFA H 13/03 del 21 maggio 2003; STFA H 65/01 del 13 maggio 2002). Nemmeno la ricorrente può discoltarsi argomentando che _____ si sarebbe dichiarato disposto ad assumersi la responsabilità del mancato pagamento dei contributi. Al riguardo la Cassa ha con pertinenza ricordato che per la giurisprudenza simili accordi di natura privata sono privi di rilevanza nell'ambito della responsabilità ai sensi dell'art. 52, trattandosi di mera questione interna ininfluente nel rapporto esterno con la Cassa, LAVS (STCA 31.2002.14 del 6 agosto 2002). In simili circostanze questo Tribunale deve concludere che non avendo adempiuto agli obblighi che la carica di gerente le imponeva, la ricorrente deve essere ritenuta responsabile ex art. 52 LAVS del danno subito dalla Cassa. 2.9. Infine occorre rilevare che l'insorgente non ha fatto valere né tanto meno reso verosimile l'esistenza di speciali circostanze – che d'altronde neppure emergono dalle tavole processuali – che avrebbero potuto legittimare il datore di lavoro a non versare i contributi o avrebbero potuto scusarlo dal provvedervi (DTF 121 V 244 consid. 4b, 108 V consid. 1b e 193 consid. 2b). Trattasi da un lato di eventuali motivi di giustificazione, che si realizzano allorquando vi è omissione del pagamento per fare fronte a una mancanza passeggera di liquidità in una delicata situazione finanziaria e nella misura in cui in questo modo il datore di lavoro onora altri crediti (segnatamente quelli dei lavoratori e dei fornitori) essenziali per la sopravvivenza dell'azienda e al tempo stesso può oggettivamente ritenere che i contributi dovuti verranno soluti entro un termine ragionevole (STF 9C_812/2007 del 12 dicembre 2008 consid. 3.2 con riferimenti; cfr. in dettaglio Reichmuth , Die Haftung des Arbeitgebers und seiner Organe nach art. 52 AHVG, 2008, n. 668s pp. 156ss; vedi anche Meyer, Die Rechtsprechung des Eidgenössischen Versicherungsgerichts zur Arbeitgeberhaftung; in: Temi scelti di diritto delle assicurazioni sociali, 2006, pp. 25ss e 35s; cfr. anche STFA H 103/00 dell'11 gennaio 2002 consid. 4c e DTF 123 V 244 consid. 4b). La questione decisiva, in tale contesto, non è tanto se il datore di lavoro all'epoca credeva realmente che l'azienda potesse essere salvata e che i contributi sarebbero stati pagati in un futuro prossimo, bensì piuttosto se un tale atteggiamento fosse allora oggettivamente sostenibile agli occhi di un terzo responsabile (STF 9C_812/2007 del 12 dicembre 2008 consid. 3.2 con riferimenti; cfr. in dettaglio Reichmuth, Die Haftung des Arbeitgebers und seiner Organe nach Art. 52 AHVG, 2008, n. 668 seg. pag. 156 segg.; vedi anche Meyer, Die Rechtsprechung des Eidgenössischen Versicherungsgerichts zur Arbeitgeberhaftung; in:

Temi scelti di diritto delle assicurazioni sociali, 2006, pag. 25 segg. e 35 segg.; cfr. anche STFA H 103/00 dell'11 gennaio 2002 consid. 4c e DTF 123 V 244 consid. 4b). In questo contesto, l'Alta Corte ha precisato che la ditta che attraversa una fase difficile e fonda la sua esistenza su equilibri delicati deve prendere delle misure drastiche e immediate (STFA H 170/01 del 23 luglio 2002 consid. 4.6. con riferimenti e H 336/95 del 7 maggio 1997 consid. 3d). La giurisprudenza federale ha ribadito che l'organo della società deve prestare particolare attenzione nell'ipotesi in cui è a conoscenza del fatto che la ditta sta attraversando una crisi finanziaria (STFA H 446/00 del 31 agosto 2001 consid. 4a). Quindi l'illiquidità della società non giustifica il procrastinare del pagamento dei contributi se non sono realizzati i chiari criteri di discolpa posti dalla citata giurisprudenza (STCA 31.2008.6 del 12 febbraio 2009). D'altro lato possono essere dati motivi di discolpa per quelle aziende, che dopo avere per lungo tempo e ineccepibilmente onorato, dal profilo delle assicurazioni sociali, i propri obblighi di datori di lavoro, cadono in difficoltà economiche, devono essere sciolte (normalmente per causa di fallimento) e rimangono debtrici dei contributi sociali per gli ultimi mesi della loro esistenza. In questi casi, la giurisprudenza circoscrive a due o tre mesi la perdita contributiva tollerabile dal profilo dell'art. 52 LAVS (STF 9C_812/2007 del 12 dicembre 2008 consid. 3.3 con riferimenti; cfr. in dettaglio Reichmuth, op. cit., n. 696 ss pp. 163ss; cfr. anche Meyer, op. cit., p. 36). Va poi ricordato che per giurisprudenza non può essere riconosciuto alcun motivo di discolpa se il differimento dei pagamenti dei contributi paritetici era cronico e i pagamenti venivano effettuati solo dopo che le procedure esecutive, ripetute e numerose, giungevano a uno stadio avanzato (STFA 27 giugno 1994 nella causa M.). In concreto, non sono stati invocati motivi di giustificazione, rispettivamente di discolpa, nel senso della succitata giurisprudenza. In particolare, la ricorrente non può sgravarsi adducendo (e peraltro nemmeno comprovando) difficoltà di liquidità della società. Né del resto è stato addotto, né tantomeno comprovato, che la fallita _____ si trovasse confrontata con una mancanza di liquidità passeggera e che l'omesso pagamento dei contributi fosse da considerare giustificato dalle prospettive allora esistenti per il salvataggio dell'azienda. Non va in effetti dimenticato che la società, dopo svariate diffide e precetti, non ha liquidato completamente i contributi degli anni dal 2015 al 2017 (cfr. specchietti riassuntivi del debito contributivo, doc. IX e allegati). I contributi residui sono rimasti scoperti e la Cassa ha dovuto procedere a diffide e a procedure esecutive e nel gennaio 2018 è quindi stato dichiarato il fallimento della società. In queste condizioni si può affermare che i problemi di liquidità della società erano ormai cronici, rimanendo scoperti contributi dovuti sull'arco di un periodo non trascurabile, segnatamente nel 2015, 2016 e 2017, per complessivi fr. 80'126.65 (spese amministrative e interessi di mora inclusi; doc. 3-5). Trattandosi di un lasso di tempo non trascurabile, la negligenza grave deve essere riconosciuta. La verità è che la società versava già da tempo in serie difficoltà economiche che non avrebbero dovuto autorizzare l'organo della società a dare priorità al pagamento dei salari, la prospettiva di un adempimento in un lontano futuro (o addirittura al termine di una procedura di esecuzione) non essendo un motivo di discolpa. In queste circostanze, le difficoltà di pagamento dei contributi, nonché il mancato pagamento degli stessi non possono dirsi dovuti a una momentanea crisi finanziaria della società o ad una passeggera situazione di illiquidità (STCA del 28 maggio 2002 nella causa B., inc. 31.2001.36, consid. 2.8.1). Non si è dunque in presenza di un valido motivo di giustificazione previsto eccezionalmente dalla giurisprudenza del TFA (DTF 123 V 244, 121 V 243, principi ancora confermati recentemente in STFA del 30 gennaio 2003 nella causa W. e P., H 134/02, consid. 3.1. e 3.2.; STFA del 27 gennaio 2003

nella causa D.C., A. P. e M.P., H93/01 + H 169/01, consid. 3.4.3). Il TFA ha considerato cronico il mancato pagamento dei contributi durante numerosi mesi (STFA del 7 maggio 1997 nella causa G; cfr. anche STFA del 7 maggio 1997 nella causa V., in cui il mancato pagamento è durato all'incirca dieci mesi). L'Alta Corte ha per contro ritenuto giustificato il mancato versamento della durata di tre mesi se tuttavia precedentemente i contributi erano stati versati regolarmente (cfr. DTF 121 V 243; STFA del 30 gennaio 2003 nella causa W. e P., H 134/02, consid. 3.1. e 3.2.; STFA del 20 agosto 2002 nella causa A. e B., H 295/01, consid. 5; STFA del 29 aprile 2002 nella causa H., M. e S., H 209/01, consid. 4b). Secondo la giurisprudenza del TFA, non può essere riconosciuto alcun motivo di giustificazione se il differimento dei pagamenti dei contributi paritetici era cronico, e i pagamenti venivano effettuati solo dopo che le procedure esecutive, ripetute e numerose, giungevano a uno stadio avanzato (STFA del 27 giugno 1994 in re M.). Il TFA, in una decisione del 16 maggio 2002 nella causa A. e B., H 61/01, consid. 3b, parzialmente pubblicata in SVR 2002 AHV Nr. 18, ha sentenziato che se, per diversi anni, non sono stati fatti versamenti, decade la possibilità di discolarsi. Inoltre, secondo l'Alta Corte, nemmeno l'illiquidità della società giustifica il procrastinare del pagamento dei contributi se non sono realizzati i chiari criteri di discolta posti dalla giurisprudenza federale (STCA del 4 maggio 1995 nelle cause M. J., M. M., B. N. e P. L.). A titolo di raffronto è utile precisare che nella già citata sentenza del TFA (cfr. DTF 121 V 243), in cui è stato riconosciuto un motivo di giustificazione, la ditta, oltre a non versare i contributi per soli tre mesi, aveva cessato immediatamente la propria attività senza tentare la via del concordato, dando prova della volontà di limitare al massimo i danni causati alla Cassa. In questo senso, secondo l'Alta Corte, nemmeno l'illiquidità della società giustifica il procrastinare del pagamento dei contributi se non sono realizzati i chiari criteri di discolta posti dalla giurisprudenza federale (STCA del 4 maggio 1995 nelle cause M.J., M.M., B.N. e P. L.), motivi di discolta in casu non realizzati. Ora, in concreto l'aver procrastinato il pagamento dei contributi paritetici e lasciato scoperti gli oneri sociali sull'arco di più anni, è segno di una negligenza non indifferente del datore di lavoro e fa sorgere la responsabilità della gerente cui incombeva per legge la massima vigilanza nella conduzione e nel controllo della società. Questa omissione costituisce una grave violazione del dovere di diligenza (cfr. RCC 1992 p. 269).

2.10. Quanto alla richiesta di audizione testimoniale dei signori _____ e _____ (doc. I e X), la stessa va respinta in quanto ininfluenza per quanto riguarda la determinazione della responsabilità dell'insorgente, la quale, come si è potuto appurare sulla base degli atti di causa, non ha adempiuto agli obblighi che la carica di gerente con diritto di firma individuale di una Sagl le imponeva e va quindi ritenuta responsabile ex art. 52 LAVS del danno subito dalla Cassa. Per costante giurisprudenza in effetti, se l'istruttoria da effettuare d'ufficio conduce l'amministrazione o il giudice, in base ad un apprezzamento coscienzioso delle prove, alla convinzione che la probabilità di determinati fatti deve essere considerata predominante e che altri provvedimenti probatori più non potrebbero modificare il risultato, si rinuncerà ad assumere altre prove (valutazione anticipata delle prove cfr. DTF 130 II 425 consid. 2.1 con rinvii). Un tale modo di procedere non lede il diritto di essere sentito conformemente all'art. 29 cpv. 2 Cost. (SVR 2001 IV no. 10 p. 28 consid. 4b; riguardo al previgente art. 4 cpv. 1 v Cost., cfr. DTF 124 V 94 consid. 4b, 122 V 162 consid. Id). Ne consegue che la richiesta del ricorrente va respinta, essendo la documentazione agli atti sufficiente per poter concludere circa la responsabilità dell'insorgente ex art. 52 LAVS. Va del resto ancora ricordato all'insorgente che, soprattutto se rappresentato da un legale, non può essere richiesta in termini generici

l'edizione di documentazione, ritenuto che è preciso dovere processuale delle parti indicare con esattezza i documenti utili a dimostrare i motivi di discolpa invocati a sostegno del loro corretto agire (STFA H 170/01 del 23 luglio 2002 confermata nelle STFA H 177/01 del 15 novembre 2002 e H 258/03 del 14 aprile 2005). 2.11. Visto tutto quanto precede, questo Tribunale deve concludere che l'insorgente – accettando la carica di organo formale e non attivandosi nella sua veste di gerente con diritto di firma individuale – non avendo quindi ottemperato agli obblighi di diligenza e vigilanza che vanno oltre la prudenza che è d'uso osservare nei propri affari, avendo così violato le prescrizioni per negligenza grave, e non avendo fatto valere validi motivi di giustificazione e di discolpa ai sensi della citata giurisprudenza (cfr. consid. 2.9), deve assumersi le conseguenze del mancato pagamento dei contributi paritetici AVS/AI/IPG/AD e AF della FA 1, per gli anni 2015 e 2016, quest'ultimo sino al mese di marzo. Se, come nel presente caso, più organi (formali o di fatto) di una persona giuridica hanno provocato il danno, essi rispondono solidalmente e spetta alla Cassa decidere se pretendere l'intero risarcimento nei confronti di uno solo, di alcuni oppure di tutti gli organi (DTF 119 V 86, 108 V 195; SVR 2003 AHV Nr. 5), ritenuto che il creditore può a sua scelta esigere da tutti o da uno solo dei debitori solidali tutto il debito o una parte soltanto (cfr. art. 144 cpv. 1 CO). Legittimamente quindi la Cassa ha optato per la richiesta di risarcimento nei confronti dei due soci gerenti, i rapporti interni tra gli organi della stessa non essendo in ogni modo di rilievo per la Cassa. La Cassa ha nondimeno precisato di essere proceduta anche nei confronti di _____ (doc. IX/1), mentre che per quanto riguarda _____ ha riferito di avervi rinunciato considerato come in data 25 febbraio 2019 nei confronti dello stesso e della sua ditta individuale sia stato aperto il fallimento, poi chiuso per mancanza d'attivo (doc. IX). Il ricorso va quindi respinto e la decisione contestata, con cui è chiesta la condanna di RI 1 al versamento di fr. 23'941.60 per oneri sociali non versati dalla FA 1 di _____, va confermata limitatamente all'importo di fr. 22'802.20, come precisato dalla Cassa (doc. IX). 2.12. In DTF 137 V 51, chiamato a pronunciarsi in merito all'ammissibilità del ricorso in materia di diritto pubblico in un caso concernente la responsabilità del datore di lavoro per il danno risultante dalla violazione delle prescrizioni in materia di AVS, il TF ha stabilito che il ricorso in materia di diritto pubblico interposto contro un giudizio sulla responsabilità ex art. 52 cpv. 1 LAVS è ammissibile solo qualora il valore litigioso raggiunga il limite di fr. 30'000.-- o in presenza di una questione di diritto di importanza fondamentale (circa l'interpretazione in un senso largo della nozione di “ responsabilità dello Stato ” ai sensi dell'art. 85 cpv. 1 lett. a LTF vedi Moser-Szeless, *Le recours en matière de droit public au Tribunal fédéral dans le domaine des assurances sociales – aspects choisis*, in HAVE 2010 p. 342; Fretz, *La responsabilité selon l'art. 52 LAVS: une comparaison avec les art. 78 LPGa e 52 LPP*, in HAVE 2009 p. 249; cfr. inoltre anche la DTF 135 V 98 nella quale il TF si è pronunciato circa l'ammissibilità del ricorso in un caso concernente la responsabilità del titolare di una cassa di disoccupazione nei confronti della Confederazione per il danno derivante dal pagamento di prestazioni indebite e la DTF 134 V 138 nella quale l'Alta Corte si è pronunciata circa l'ammissibilità di un ricorso in tema di responsabilità dell'Ufficio AI per i danni cagionati a un terzo evidenziando, in particolare, che l'eventuale presupposto della “ questione di diritto di importanza fondamentale ” – presupposto questo che, secondo l'art. 85 cpv. 2 LTF, renderebbe ammissibile il ricorso in materia di diritto pubblico anche se il valore litigioso non raggiunge i fr. 30'000.-- – deve essere dimostrata dal ricorrente).

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.